

CRITERI E CONDIZIONI DI PERMANENZA NEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI PRIMO E SECONDO LIVELLO RIVOLTO A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI INSERITI IN PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE – ALLOGGI TEMPORANEI ASSEGNATI CON CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

ART. 1 FINALITA' DEL SERVIZIO

Le presenti norme sono destinate a regolamentare l'accesso e la permanenza temporanea in alloggi di proprietà dell'Amministrazione comunale di seguito specificati:

	ALLOGGIO	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	NATURA
1	032.1024.0 1.01	VIA BRONI 60	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
2	032.1024.0 1.02	VIA BRONI 60	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
3	032.1024.0 1.03	VIA BRONI 60	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
7	032.1038.0 3.01	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
8	032.1038.0 3.02	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
9	032.1038.0 3.03	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
10	032.1038.0 4.01	CANTONE DEL CRISTO 7	ERP	Alloggi sociali
11	032.1038.0 5.01	CANTONE DEL CRISTO 9	ERP	Alloggi sociali
12	032.1038.0 6.01	CANTONE DEL CRISTO 11	ERP	PROGETTO DISABILITA'
13	032.1038.0 7.01	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
14	032.1038.0 7.02	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
15	032.1038.0 7.03	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
16	032.1038.0 7.04	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
17	032.1038.0 7.05	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
20	032.1043.0 1.01	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO A	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
21	032.1043.0 1.02	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO B	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
22	032.1043.0 1.03	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO C	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
23	032.1043.0	STRADA CAORSANA 117	PATRIMONIO	Alloggi sociali

	1.04	ALLOGGIO D	COMUNALE	
24	032.1043.0 2.01	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO E	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
25	032.1043.0 2.02	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO F	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
27	032.0099.0 2.06	VIA MARINAI D'ITALIA 13	ERP	Alloggi sociali
28	032.0099.0 2.09	VIA MARINAI D'ITALIA 13	ERP	Alloggi sociali
29	032.0096.0 2.05	VIA PASTORE 8	ERP	Alloggi sociali
30	032.0098.0 1.14	VIA MARINAI D'ITALIA 3	ERP	Alloggi sociali
31	032.1014.0 2.01	VIA S SEPOLCRO 5	ERP	Alloggi sociali
32	032.0149.0 2.01	VIA BOSELLI 44	ERP	Alloggi sociali

Il Servizio ha lo scopo di offrire una risposta abitativa temporanea a singoli nuclei seguiti dal competente Servizio Sociale del Comune di Piacenza con un progetto educativo e sociale finalizzato al raggiungimento della autonomia.

Il servizio offre ai nuclei una risposta abitativa in alloggi dotati di mobili e degli elettrodomestici indispensabili (forno, piano cottura e lavatrice). Le spese per le vettovaglie e di vitto sono a carico dei nuclei.

La concessione dell'alloggio ai nuclei, su motivata relazione del Servizio Sociale, è autorizzata dal Servizio Progetto Casa del Comune.

Gli ospiti, al momento dell'ingresso sono tenuti a sottoscrivere, per accettazione, le norme di comportamento.

ART. 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE

La proposta di concessione dell'alloggio deve essere formalizzata dall'Assistente sociale del Servizio Sociale del Comune di Piacenza referente del progetto assistenziale che attesti le condizioni di disagio socio/abitativo e la coerenza dell'intervento con il progetto di aiuto, riferito alla persona o al nucleo, corredata dalla richiesta del nucleo e dalla adesione al progetto sociale ed educativo relativo alla permanenza temporanea nell'alloggio.

I soggetti destinatari degli alloggi possono essere:

TIPOLOGIA A	Nuclei familiari inseriti in un progetto di aiuto definito dai servizi sociali	Necessario per i cittadini stranieri il possesso di regolare permesso di soggiorno
Tipologia B	Singoli utenti già ospiti di strutture di accoglienza per i quali il competente Servizio Sociale valuti la necessità di prevedere un ulteriore periodo di accompagnamento per raggiungere la piena autonomia	Precedente esperienza positiva in struttura di prima accoglienza (regolare pagamento delle quote dovute, rispetto del regolamento, positiva evoluzione del progetto di reinserimento sociale) Svolgimento di regolare attività lavorativa Per i cittadini stranieri possesso di regolare permesso di soggiorno

TIPOLOGIA C	Nuclei familiari inseriti in progetti di aiuto previsti da norme regionali o nazionali per i quali è necessario concedere l'alloggio	Norme specifiche di riferimento
-------------	--	---------------------------------

ART. 3 CRITERI DI PREFERENZA

Le proposte di concessione degli alloggi sono valutate periodicamente sulla base degli alloggi disponibili e delle caratteristiche degli stessi dalla Commissione composta ai sensi dell'art. 5.

Nel caso di più domande sono attribuiti i seguenti punteggi al fine di definire la graduatoria tra i richiedenti:

VALORE ISEE SINO AD € 4.500,00	PUNTI 10
VALORE ISEE OLTRE € 4.500,00	PUNTI 5
PRESENZA ALL'INTERNO DEL NUCLEO DI PERSONE CON DISABILITA' O NON AUTOSUFFICIENTI	PUNTI 5
NUCLEO MONOGENITORIALE con un figlio con più figli	PUNTI 5 PUNTI 10
RICHIEDENTI ASILO CON UN PROGETTO DI AIUTO ATTIVO DA PARTE DEI SERVIZI E/O CHE NON SONO PIU' NELLE CONDIZIONI DI AVERE ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA STRAORDINARIA NEI CAS, NEL SAI; OPPURE NELLA CONDIZIONE DI "DUBLIANTI"	PUNTI 5
UTENTI STRANIERI AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETÀ GIA' OSPITI DELLA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER MINORI PERCHE' PRIVI DI RETE PARENTALE CHE HANNO SEGUITO IL PERCORSO EDUCATIVO	PUNTI 5
SEGNALAZIONE DELLA AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA	PUNTI 10
SITUAZIONI CON PROGETTO DI AIUTO ATTIVO ED IN CONDIZIONE ABITATIVA PRECARIA	PUNTI 10

La Commissione ha la facoltà di assegnare ulteriori 20 punti in relazione alla gravità della situazione economica e sociale del nucleo segnalata dal competente Servizio Sociale.

ART. 4 PROCEDURA PER L'ACCESSO

Il Dirigente del Servizio Progetto Casa con proprio provvedimento autorizza l'accesso della persona o del nucleo individuando l'alloggio adeguato sulla base dei seguenti parametri:

1. adeguatezza dell'alloggio rispetto alla situazione del nucleo (numero dei componenti,

- persone con disabilità motoria ecc)
2. anzianità della segnalazione.

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione delegata a valutare le proposte è nominata dal Dirigente del Settore Piacenza per il Cittadino ed è composta:

- dal Dirigente del Settore Promozione della Collettività o da un suo delegato
- dal Responsabile del Servizio Sociale - U.O. Promozione dell'integrazione sociale o suo delegato;
- dal Responsabile del Servizio Sociale - U.O. Minori o suo delegato
- dal Responsabile del Servizio Sociale - U.O. Non Autosufficienze o suo delegato
- dall'Educatore professionale dell'U.O. Promozione dell'integrazione sociale referente dell'intervento di accompagnamento socio – educativo.

Le funzioni di segretario sono svolte da dipendente del Servizio Progetto Casa individuato dal Dirigente.

ART. 6 DURATA DELLA PERMANENZA

E' consentita la permanenza dei nuclei negli alloggi **per complessivi 24 mesi** non prorogabili.

La commissione può autorizzare la permanenza del nucleo nell'alloggio per periodi di 6 mesi prorogabili per 3 volte al fine di verificare il rispetto del progetto assistenziale proposto.

ART. 7 ASSENZE

I componenti del nucleo a cui è concesso l'alloggio sono tenuti a comunicare al Servizio Progetto Casa del Comune, con un preavviso di almeno 24 ore, l'eventuale necessità di lasciare l'alloggio specificando la motivazione ed il periodo presunto della loro assenza.

Le assenze non comunicate di durata superiore a 30 giorni, comporteranno la perdita della concessione dell'alloggio.

Qualora il nucleo o l'ospite si allontani dall'alloggio senza provvedere al pagamento della quota dovuta verrà dimesso dal servizio e perderà il diritto alla concessione dell'alloggio.

ART. 8 ONERI CARICO DEGLI OSPITI

Il nucleo è tenuto a versare per l'utilizzo dell'alloggio una quota individuata nel provvedimento di concessione dell'alloggio e stabilita dalla Commissione sulla base della situazione economica del nucleo.

Le quote sono così determinate:

VALORE ISEE fino ad € 4.500,00	€	80,00
VALORE ISEE da 4.501,00 fino ad € 7.100,00	€	100,00
VALORE ISEE oltre € 7.100,00	€	120,00

Su motivata richiesta dell'Assistente sociale referente del caso validata dal Responsabile del Servizio, il nucleo privo di reddito può essere **temporaneamente** esonerato dal versamento del canone dovuto. Nella relazione dovrà essere specificato il periodo di esonero.

L'esonero **non esclude** il pagamento a favore di ACER Piacenza dell'importo di € 60,00 (quota fissata a livello regionale per la gestione degli alloggi) conseguentemente il suddetto

importo sarà versato dal competente Servizio Sociale ad ACER Piacenza al fine di permettere al nucleo la necessaria sistemazione alloggiativa.

Le quote devono essere versate mensilmente sulla base di bollettino emesso da ACER Piacenza.

La permanenza all'interno dell'alloggio è consentita solo al nucleo in regola con il pagamento del canone di concessione dovuto.

Nel caso di mancato pagamento di due bollettini ACER Piacenza provvederà a segnalare il nucleo al Servizio Progetto Casa che, a seguito di verifica con il competente Servizio Sociale, potrà adottare il provvedimento di revoca della concessione amministrativa dell'alloggio.

2. Al versamento della TARI relativa all'alloggio concesso dopo i primi sei mesi di accoglienza.

ART. 9 DIRITTI DEL NUCLEO

I componenti del nucleo assegnatario hanno diritto di iscrivere la propria residenza presso l'alloggio temporaneamente concesso.

Salvo i casi di ampliamento naturale non è consentita l'iscrizione anagrafica se non per le persone coinvolte nel progetto assistenziale presentato dal competente Servizio Sociale.

ART. 10 DOVERI DEGLI OSPITI

Gli ospiti sono tenuti:

- a rispettare il progetto sociale ed educativo;
- ad occupare solo l'alloggio a loro concesso, a provvedere alla pulizia dello stesso e a collaborare nella conduzione quotidiana dell'alloggio;
- a conservare con diligenza il mobilio, gli elettrodomestici e tutto il materiale presente all'interno dell'alloggio;
- a rispettare le regole di civile convivenza, non arrecando disturbo agli altri condomini;
- a non ospitare neppure temporaneamente all'interno dell'alloggio concesso persone estranee al nucleo;
- a non introdurre all'interno dell'alloggio concesso alcolici e sostanze stupefacenti;
- a garantire la propria collaborazione nella manutenzione e nella cura degli spazi comuni

Il mancato rispetto degli obblighi sopra specificati sarà formalmente contestato al nucleo.

Raggiunte le tre contestazioni per mancato rispetto dei doveri sopra specificati, si procederà alla revoca della concessione dell'alloggio.

ART. 11 CONTROLLI

E' dovere dei nuclei consentire l'accesso all'alloggio:

al personale di ACER Piacenza finalizzato ad accertare il corretto stato manutentivo dell'alloggio o a sistemare guasti che si dovessero verificare;

al personale incaricato dall'Amministrazione comunale di svolgere attività di supporto nell'accompagnamento alla autonomia abitativa dei nuclei;

alla Polizia Locale

alle forze dell'ordine

Il reiterato rifiuto immotivato a consentire l'accesso determinerà l'immediata revoca della concessione.

ART. 12 REVOCA

Il Servizio Progetto Casa, previo confronto con il Servizio Sociale, può disporre la revoca della concessione dell'alloggio in caso di:

- mancato rispetto obblighi di cui all'art. 10
- mancato pagamento delle quote di partecipazione ai costi dell'accoglienza di cui all'art. 8
- reiterata mancanza di collaborazione rispetto agli obiettivi di attivazione previsti dal progetto sociale ed educativo relativo alla permanenza nell'alloggio.

CONVENZIONE**TRA IL COMUNE DI PIACENZA E L'AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (ACER-PC) PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI.**

Con il presente atto, da valere fra le parti ad ogni effetto di Legge

TRA

Il Comune di Piacenza (C:F: 00229080338) rappresentato dalla dott.ssa Vittoria Avanzi, Dirigente del Settore "Piacenza per il Cittadino", domiciliata per la propria funzione presso la Sede Comunale di Piazza dei Cavalli 2, la quale interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale di nomina prot. gen. n. 117650 del 24 luglio 2024 con decorrenza 01 agosto 2024

E

l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza di seguito denominata ACER PC (C.F. 001125000335), rappresentata dal Presidente Marco Bergonzi, domiciliato per la carica in Piacenza, Via XXIV Maggio 26/28

PREMESSO CHE:

la Legge Regione Emilia-Romagna n. 24 del 8 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni definisce i compiti delle Acer, individuandole come soggetti gestori del patrimonio abitativo pubblico di proprietà dei Comuni;

in particolare, a norma dell'art. 41 della Legge sopra citata, le ACER possono gestire per conto dei Comuni, patrimoni immobiliari anche non di edilizia residenziale pubblica (ERP), fornire servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative dei cittadini e servizi agli assegnatari e locatari di alloggi;

ACER Piacenza è il Soggetto Gestore del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica, come da convenzione sottoscritta a livello provinciale in data 8 marzo 2008;

il Comune di Piacenza, oltre al patrimonio di edilizia residenziale pubblica è proprietario di altri alloggi ad uso abitativo. I suddetti beni immobili sono destinati, secondo i criteri predisposti dalla stessa Amministrazione comunale, al servizio di accoglienza temporanea di primo e secondo livello rivolto a cittadini italiani e stranieri inseriti in progetti di reinserimento sociale;

tali alloggi sono individuati nell'elenco di seguito riportato, da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 03 giugno 2025:

	ALLOGGIO	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	NATURA
1	032.1024.0 1.01	VIA BRONI 60	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
2	032.1024.0	VIA BRONI 60	PATRIMONIO	Alloggi sociali

	1.02		COMUNALE	
3	032.1024.0 1.03	VIA BRONI 60	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
4	032.1025.0 1.01	VIA BUFFALARI 6	PATRIMONIO COMUNALE	N. 8 POSTI LETTO – STRUTTURA DI II° livello uomini
5	032.1025.0 1.02	VIA BUFFALARI 6		
6	032.1025.0 1.03	VIA BUFFALARI 6		
7	032.1038.0 3.01	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
8	032.1038.0 3.02	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
9	032.1038.0 3.03	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
10	032.1038.0 4.01	CANTONE DEL CRISTO 7	ERP	Alloggi sociali
11	032.1038.0 5.01	CANTONE DEL CRISTO 9	ERP	Alloggi sociali
12	032.1038.0 6.01	CANTONE DEL CRISTO 11	ERP	PROGETTO DISABILITA'
13	032.1038.0 7.01	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
14	032.1038.0 7.02	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
15	032.1038.0 7.03	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
16	032.1038.0 7.04	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
17	032.1038.0 7.05	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
18	032.1041.0 101	STRADA VALNURE 11/B	PATRIMONIO COMUNALE	CASA ACCOGLIENZA FEMMINILE
		STRADA VALNURE 11/C	PATRIMONIO COMUNALE	LABORATORIO
19		STRADA VALNURE 11/D	ERP	ALLOGGIO PROGETTO CSM
20	032.1043.0 1.01	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO A	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
21	032.1043.0 1.02	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO B	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
22	032.1043.0 1.03	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO C	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
23	032.1043.0 1.04	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO D	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
24	032.1043.0 2.01	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO E	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali

25	032.1043.0 2.02	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO F	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
26		PIAZZALE MARCONI 1 RIFUGIO SEGADELLI	PATRIMONIO COMUNALE	I°ACCOGLIENZA (MASCHILE)
27	032.0099.0 2.06	VIA MARINAI D'ITALIA 13	ERP	Alloggi sociali
28	032.0099.0 2.09	VIA MARINAI D'ITALIA 13	ERP	Alloggi sociali
29	032.0096.0 2.05	VIA PASTORE 8	ERP	Alloggi sociali
30	032.0098.0 1.14	VIA MARINAI D'ITALIA 3	ERP	Alloggi sociali
31	032.1014.0 2.01	VIA S SEPOLCRO 5	ERP	Alloggi sociali
32	032.0149.0 2.01	VIA BOSELLI 44	ERP	Alloggi sociali

EVIDENZIATO CHE con determina dirigenziale n. 104 del 20 gennaio 2025 si è approvato, in virtù dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), lo schema di convenzione tra il Comune di Piacenza e la Ronda della Carità e della Solidarietà ODV per il periodo da gennaio 2025 al 31 marzo 2026, finalizzato alla realizzazione del progetto di accompagnamento alla autonomia abitativa.

Le premesse sono parte integranti e sostanziali della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione e finalità perseguite

Il Comune affida all'Azienda Casa Emilia Romagna di Piacenza, di seguito denominata ACER, la gestione degli alloggi sociali come di seguito specificati.

Strutture di accoglienza seguite dal Competente Servizio Sociale

PIAZZALE MARCONI 1 RIFUGIO SEGADELLI	I°ACCOGLIENZA (MASCHILE)
VIA BUFFALARI 6	N. 8 POSTI LETTO – STRUTTURA DI II° livello uomini
VIA BUFFALARI 6	
VIA BUFFALARI 6	
STRADA VALNURE 11/B	CASA ACCOGLIENZA FEMMINILE

Immobili ad uso abitativo concessi temporaneamente a nuclei in situazione di grave fragilità finanziaria e personale seguiti dal competente servizio sociale:

	ALLOGGIO	INDIRIZZO	CLASSIFICAZIONE	NATURA
1	032.1024.01.01	VIA BRONI 60	PATRIMONIO	Alloggi sociali

			COMUNALE	
2	032.1024.01.02	VIA BRONI 60	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
3	032.1024.01.03	VIA BRONI 60	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
4	032.1038.03.01	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
5	032.1038.03.02	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
6	032.1038.03.03	CANTONE DEL CRISTO 5	ERP	Alloggi sociali
7	032.1038.04.01	CANTONE DEL CRISTO 7	ERP	Alloggi sociali
8	032.1038.05.01	CANTONE DEL CRISTO 9	ERP	Alloggi sociali
9	032.1038.06.01	CANTONE DEL CRISTO 11	ERP	PROGETTO DISABILITA'
10	032.1038.07.01	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
11	032.1038.07.02	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
12	032.1038.07.03	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
13	032.1038.07.04	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
14	032.1038.07.05	VICOLO BUTTALA' 8	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
15		STRADA VALNURE 11/D	ERP	ALLOGGIO PROGETTO CSM
16	032.1043.01.01	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO A	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
17	032.1043.01.02	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO B	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
18	032.1043.01.03	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO C	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
19	032.1043.01.04	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO D	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
20	032.1043.02.01	STRADA CAORSANA 117 ALLOGGIO E	PATRIMONIO COMUNALE	Alloggi sociali
21	032.0099.02.06	VIA MARINAI D'ITALIA 13	ERP	Alloggi sociali
22	032.0099.02.09	VIA MARINAI D'ITALIA 13	ERP	Alloggi sociali
23	032.0096.02.05	VIA PASTORE 8	ERP	Alloggi sociali
24	032.0098.01.14	VIA MARINAI D'ITALIA 3	ERP	Alloggi sociali
25	032.1014.02.01	VIA S SEPOLCRO 5	ERP	Alloggi sociali
26	032.0149.02.01	VIA BOSELLI 44	ERP	Alloggi sociali

2. L'attività di gestione sostanzia nelle attività specificate negli articoli seguenti.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione vincola il Comune di Piacenza e Acer Piacenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2028, salvo che per modifiche normative o per intervenuta modifica della Convenzione per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, sottoscritta a livello provinciale in data 8 marzo 2008, si renda necessario adeguare anche

il contenuto della presente Convenzione.

Art. 3 – Impegni ed obblighi delle Parti

- Comune di Piacenza

Il Comune di Piacenza tramite i competenti servizi (Servizio Progetto Casa, Servizio Sociale, Servizio Valorizzazione del Patrimonio) si impegna:

- a trasmettere ad ACER il Provvedimento Dirigenziale di concessione amministrativa dell'alloggio (ed eventuali successivi rinnovi/sostituzioni);
- a presidiare, tramite Ente/Associazione/Cooperativa convenzionata e il personale sociale dell'ente, l'andamento degli inserimenti dei nuclei negli alloggi, monitorando l'andamento del progetto educativo e sociale per l'autonomia del nucleo ed il rispetto da parte dello stesso delle buone prassi di convivenza e dell'utilizzo adeguato degli alloggi;
- a trasferire ad ACER la somma massima complessiva di **€ 22.000,00/anno**, relativamente ai costi che la stessa dovrà sostenere per le spese di ordinaria manutenzione, su specifica richiesta dell'Amministrazione comunale, per l'acquisto di nuovi arredi qualora non reperibili nell'ambito del riuso e la sistemazione/l'acquisto di elettrodomestici necessari per rendere gli immobili idonei all'uso abitativo o per garantire il dovuto supporto alle persone ospitate nelle strutture sopra specificate;
- a sostenere i costi inerenti le assicurazioni dei fabbricati di proprietà e le utenze (luce, acqua e gas) degli immobili sopra specificati.

- ACER si impegna ed obbliga:

- ad agire quale Agente Contabile del Comune di Piacenza nell'ambito del mandato con rappresentanza alla stessa conferito, ai sensi dell'art. 1704 del Codice civile, con effetti diretti nella sfera giuridica – patrimonio – del Comune di Piacenza;
- a redigere entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di concessione degli immobili ad uso abitativo il Verbale di consegna dell'alloggio di concerto con il Servizio Economato del Comune di Piacenza, che dovrà procedere alla inventariazione dei beni mobili presenti. ACER Piacenza provvederà ad attestare la verifica di tutti gli impianti, arredi ed attrezzature dell'alloggio;
- a gestire eventuale rapporto con l'amministrazione condominiale;
- a verificare almeno una volta l'anno e nel caso di cambio di concessione lo stato degli alloggi;
- ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria autorizzati per gli alloggi concessi temporaneamente ai nuclei dal Servizio Progetto Casa sulla base del budget a disposizione.

La manutenzione straordinaria degli alloggi potrà dall'Azienda essere effettuata solo a seguito di specifica approvazione da parte del Settore Sviluppo del Patrimonio del Comune di Piacenza.

In particolare Acer Piacenza dovrà provvedere:

relativamente agli alloggi sociali concessi ai nuclei e per quelli adibiti a strutture di accoglienza:

- a seguito di richiesta del Servizio Progetto Casa** all'acquisto dei mobili (in particolare cucina e letto), alla manutenzione ordinaria, comprendente anche gli interventi per la riparazione di beni mobili (elettrodomestici ed arredi). **Non rientrano** tra le attività richieste ad ACER Piacenza: l'acquisto di lampadine, vettovaglie, l'attività di sfalcio dell'erba e di pulizia delle aree pertinenziali all'immobile, la tinteggiatura degli immobili durante la presenza dei nuclei;
- alla manutenzione delle caldaie autonome (pulizia, prova fumi e ogni altra attività relativa

alla caldaia che di norma sarebbe a carico del conduttore);
ai controlli in ordine alla conformità dell'impianto elettrico;
all'emissione degli attestati di prestazione energetica (APE) per gli alloggi che ne siano sprovvisti;
nei limiti delle disponibilità di budget a fornire al Soggetto incaricato del progetto di accompagnamento alla autonomia abitativa buoni spesa per l'acquisto di materiale necessario ad effettuare piccole riparazioni/sistemazioni negli alloggi. Gli acquisti effettuati con le relative fatture dovranno essere depositati presso ACER Piacenza per consentire alla stessa di effettuare poi la rendicontazione di competenza.
ad emettere e riscuotere le quote mensili previste per la permanenza dei nuclei negli alloggi sociali come precisato nella determina dirigenziale di autorizzazione all'accesso nel servizio di accoglienza temporanea. Sono esclusi dal pagamento delle quote sopra indicate i n. 8 posti letto di Via Buffalari – Struttura di II° livello uomini, Strada Valnure 11/B – casa accoglienza femminile, Piazzale Marconi 1- Rifugio Segadelli - Struttura di I° livello uomini. **Le somme introitate saranno trattenute da ACER Piacenza quale pagamento della quota alla stessa riconosciuta da Delibera della Giunta Regionale n. 1590/2023 per la gestione degli alloggi e per far fronte alle spese condominiali laddove previste. In caso di mancato introito delle quote il Comune di Piacenza è tenuto a corrispondere la differenza;**
a comunicare tempestivamente al Servizio Progetto Casa i nominativi degli assegnatari che si rendano morosi nella corresponsione di almeno due pagamenti mensili, anche non consecutivi.

A provvedere, relativamente agli alloggi sociali destinati alla accoglienza:

alla manutenzione ordinaria a seguito di richiesta del Servizio Sociale – U.O. Promozione della Integrazione Sociale, trasmessa in copia al Servizio Progetto Casa;
al controllo ed alla manutenzione tramite ditta specializzata degli estintori

Acer Piacenza **ogni sei mesi**, dovrà inoltrare all'Amministrazione comunale (Servizio Progetto Casa, Servizio Sociale – U.O. Promozione della Integrazione Sociale e al Settore Sviluppo del Patrimonio) relazione relativa:

- a) agli acquisti ed agli interventi di ordinaria manutenzione effettuati con le fatture di riferimento;
- b) agli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili destinati ad alloggi sociali che si intendono effettuare nelle annualità successive con la stima dei costi e con specificati i costi a carico dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'intervento. **Solo a seguito di formale autorizzazione del Settore Sviluppo del Patrimonio ACER Piacenza potrà procedere all'esecuzione dei lavori.**

Laddove si verificasse la necessità di effettuare **interventi indifferibili ed urgenti** su immobili destinati ad alloggi sociali che impediscano la regolare fruizione degli alloggi e/o siano causa di danni agli occupanti, ACER, potrà intervenire senza ottenere la preventiva autorizzazione del Settore Sviluppo del Patrimonio, anticipando i costi dell'intervento effettuato e provvedendo ad inoltrare, entro i 15 giorni successivi dettagliata relazione al competente servizio comunale.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, Acer Piacenza provvederà a rendicontare ai Servizi "Progetto casa" e "Patrimonio" i costi effettivamente sostenuti per conto del Comune di Piacenza e oggetto del trasferimento da parte del Comune di Piacenza specificando: gli acquisti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati, compresi quelli indifferibili e urgenti, a dettagliare gli introiti generati dal pagamento dei canoni di concessione specificando gli importi trattenuti per

la gestione degli immobili e quelli utilizzati per il pagamento delle spese condominiali. Le somme eventualmente residue genereranno la riduzione dello stanziamento per la manutenzione ordinaria e per gli acquisti di beni mobili da parte del Comune di Piacenza. A mantenere il Comune indenne e manlevato da qualsiasi pregiudizio conseguente alle attività poste in essere dalla Azienda, nonché da qualsiasi pretesa di terzi, anche dipendenti, collaboratori o appaltatori della stessa.

A garantire gli interventi di manutenzione ordinaria indispensabili per assicurare al Comune il recupero della piena disponibilità dell'alloggio, in caso di revoca o cessazione definitiva della concessione.

Ogni altra attività non espressamente prevista nella presente convenzione sarà oggetto di specifico accordo tra ACER-PC ed il Comune di Piacenza.

Art. 4 – Modalità di trasferimento delle somme ad ACER e rendicontazione delle spese

L'effettuazione delle spese di cui alla presente Convenzione non è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii.) in quanto trattasi di trasferimento fondi tra enti pubblici (Comune e ACER) relativo alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ricoperto e pertanto non necessita dell'acquisizione del CIG.

Il trasferimento inoltre è da ritenersi non correlato a lavori, servizi e forniture ma bensì a sostegno di attività socio-assistenziali condivise con l'ente.

La presente convenzione pertanto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto ed obbliga l'Amministrazione al solo trasferimento a rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Conseguentemente, il Servizio Progetto Casa nei limiti delle disponibilità del Bilancio di Previsione, trasferirà ad ACER la somma massima complessiva di € 22.000,00/anno quale rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, così suddivisa:

entro il mese di febbraio di ciascun anno anticipo pari al 60% della quota stanziata a Bilancio;

40% entro il mese di settembre a seguito di richiesta e verificata la correttezza della rendicontazione presentata nel mese di luglio.

Art. 5 - Revoca per inosservanza degli obblighi assunti

Nell'ipotesi che ACER non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia, ovvero non ottemperi agli impegni previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente alla medesima con un anticipo di almeno 15 giorni, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'accordo oggetto della presente convenzione con apposito provvedimento che sarà notificato ad ACER.

L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nel caso in cui ACER non ritenga di poter ottemperare ad indicazioni espresse dal Comune, oppure si verificassero divergenze di natura tecnica in ordine allo svolgimento delle attività di che trattasi, l'Amministrazione Comunale, sentita ACER, assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo che sarà comunicato per iscritto alla stessa.

La scelta dell'Amministrazione sarà vincolante per ACER, che dovrà adeguarsi tempestivamente ad essa o sollevare formale controversia.

Art. 6 – Oneri

Ogni onere derivante dalla sottoscrizione della presente convenzione, tasse ed imposte nascenti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché le spese di bollo, saranno a carico di ACER.

Art. 7 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2028.

Alla naturale scadenza della durata della Convenzione, così come in caso di interruzione anticipata della sua efficacia, gli immobili rientreranno nello stato di fatto in cui si trovano nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Piacenza.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non determinato nella presente Convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni dei legge vigenti in materia.

Art. 9 Foro competente

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Piacenza.

Letto, confermato, sottoscritto.

Piacenza, li.....

Per il Comune di Piacenza

Per ACER Piacenza